



Comune di
Milano

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI E AL SERVIZIO DEL CREMATORIO DI LAMBRATE

IL SINDACO

VISTI

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto "interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali"

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull' intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale.

Atteso che sul territorio del Comune di Milano insistono numerosi presidi ospedalieri, anche di rilevante dimensione, che ricoverano pazienti provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale, e che a seguito del diffondersi dell'emergenza sanitaria in corso risultano in aumento i decessi sul territorio comunale di cittadini residenti in altri comuni.

Rilevato che le richieste di cremazione delle salme hanno raggiunto, negli ultimi anni, percentuali anche superiori al 70% rispetto alle diverse possibili destinazioni del defunto.

Considerato inoltre che lo stato di pandemia dichiarato dall'OMS in relazione alla diffusione del virus COVID-19 rende difficoltoso il rimpatrio dei feretri con voli aerei, nei casi di decesso di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, e che vi è una generale carenza, nella Città Metropolitana di Milano, di cimiteri che dispongano di campi specificatamente individuati a tale fine.

Ritenuto di dover intervenire quindi nell'ambito della gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali al fine di:

- 1) disporre criteri di accesso al servizio di cremazione erogato presso il Crematorio di Lambrate, in armonia con il vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015, in coerenza con la capacità di soddisfacimento delle richieste da parte dell'impianto;
- 2) disporre misure straordinarie e temporanee di destinazione dei feretri di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, deceduti nella Città Metropolitana di Milano, a fronte della volontà dei congiunti di rimpatriare il feretro e dell'oggettiva impossibilità a procedere al trasporto all'estero;

- 3) garantire la funzionalità dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione all'aumento di domanda di servizi correlata con l'emergenza sanitaria in corso.

In relazione al punto 1):

atteso che l'art. 15 del vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015 prevede:

“... (omissis)...

Il Comune di Milano garantisce, ove non ostino difficoltà tecniche o cause di forza maggiore, la cremazione dei cittadini residenti o deceduti nel territorio comunale. Compatibilmente con le esigenze organizzative e la capacità produttiva dei propri impianti, è soddisfatta la richiesta di cremazione di cittadini non residenti e non deceduti nel territorio comunale.

...(omissis)...”

Ritenuto opportuno monitorare costantemente l'andamento della domanda di cremazione e, nel caso in cui la stessa superi la capacità di risposta dell'impianto in termini di cremazioni e deposito dei feretri, limitare l'accesso al servizio ai soli defunti residenti a Milano per il tempo necessario a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto, con provvedimento adottato dai dirigenti competenti. Il provvedimento sarà reso noto con almeno due giorni di anticipo.

Contestualmente, nel caso di cui al paragrafo precedente, favorire altre forme di sepoltura dei defunti a Milano ma non residenti, intervenendo sulle tariffe comunali da applicare.

In relazione al punto 2)

atteso che l'art. 10 del medesimo Regolamento dispone:

“Nei cimiteri del Comune di Milano sono accolti e seppelliti, quando non sia richiesta o disposta altra destinazione, i defunti residenti o deceduti nel territorio comunale.... (omissis)...

La sepoltura avviene nel cimitero individuato dai soggetti che eseguono il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre (cfr. art. 7.2 comma 2), compatibilmente con la disponibilità di spazi nelle singole strutture ..(omissis)...

Per giustificati motivi, l'Amministrazione comunale può autorizzare la sepoltura nei cimiteri milanesi anche ai non residenti deceduti fuori Comune”.

Ritenuto opportuno stabilire, con il presente provvedimento, una temporanea autorizzazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 del citato Regolamento Comunale in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, consentendo – a determinate condizioni – l'inumazione di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, deceduti nella Città Metropolitana di Milano. Tali condizioni sono:

- a) che il Consolato dello stato di appartenenza del defunto emetta attestazione circa l'oggettiva impossibilità di procedere al rimpatrio della salma;
- b) che non vi siano posti disponibili per la conservazione del feretro presso il deposito del Cimitero Monumentale, ove ordinariamente avviene il deposito di feretri diretti all'estero, atteso che il feretro dovrà essere confezionato secondo le prescrizioni dell'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- c) che il/i parente/i più prossimo/i manifesti espressamente l'assunzione dell'obbligo di richiedere la riesumazione straordinaria del feretro, al fine di consentirne il trasporto all'estero, quando saranno cessate le relative condizioni ostative.

In relazione al punto 3):

richiamata l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 0129135/2020 del 11/3/2020 nella parte in cui dispone *“l'adozione di procedure di emergenza per semplificare gli acquisti, da parte del Comune di Milano, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 63 secondo comma lett. c) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza”*.

Ritenuto opportuno specificare che i dispositivi/servizi di cui al punto precedente debbano comprendere anche le apparecchiature, gli impianti, le tecnologie necessarie per garantire la funzionalità dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione all'aumento di domanda di servizi correlata con l'emergenza sanitaria in corso.

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

- 1) di incaricare la Direzione comunale competente di monitorare costantemente l'andamento della domanda di cremazione e limitare, nel caso in cui la stessa superi la capacità di risposta dell'impianto in termini di cremazioni e deposito dei feretri, l'accesso al servizio ai soli defunti residenti a Milano per il periodo di tempo necessario a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto, comunicando il provvedimento adottato in tale senso con almeno due giorni di anticipo;
- 2) l'esenzione dal pagamento delle seguenti tariffe comunali per i cittadini deceduti a Milano ma non residenti, che non potranno usufruire del servizio di cremazione ai sensi del punto 1):
 - a. tariffa comunale per “servizio funebre con mezzi impresa”;
 - b. “diritti inumazione salme” e tariffa per la fornitura e posa del “cippo per inumazioni”;
 - c. tariffe correlate con la tumulazione di salma in colombaro, fermo restando il pagamento delle tariffe per la concessione del manufatto.
- 3) la deroga, a favore dei cittadini deceduti a Milano ma non residenti, che non potranno usufruire del servizio di cremazione ai sensi del punto 1), alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali sul diritto d'uso della sepoltura.
- 4) di disporre che, per i cittadini deceduti a Milano ma non residenti, che non potranno usufruire del servizio di cremazione ai sensi del punto 1), in deposito presso le camere mortuarie degli ospedali o delle strutture socioassistenziali di Milano, i familiari provvedano a fissare il seppellimento a Milano o il trasporto verso altro comune entro cinque giorni dalla data del decesso. Decorso tale termine, qualora sia presente il soggetto incaricato per il disbrigo delle pratiche e per il trasporto del feretro ma non sia stata manifestata alcuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Amministrazione provvede d'ufficio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
- 5) di disporre la temporanea autorizzazione per giustificati motivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, consentendo l'inumazione di cittadini stranieri per i quali sono richieste specifiche pratiche di sepoltura in osservanza alla religione professata, deceduti nella Città Metropolitana di Milano, alle seguenti condizioni.
 - a. che il Consolato dello stato di appartenenza del defunto emetta attestazione circa l'oggettiva impossibilità di procedere al rimpatrio della salma;
 - b. che non vi siano posti disponibili per la conservazione del feretro presso il deposito del Cimitero Monumentale, ove ordinariamente avviene il deposito di feretri diretti all'estero, atteso che il feretro dovrà essere confezionato secondo le prescrizioni dell'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;



- c. che il/i parente/i più prossimo/i manifesti espressamente l'assunzione dell'obbligo di richiedere la riesumazione straordinaria del feretro, al fine di consentirne il trasporto all'estero, quando saranno cessate le relative condizioni ostative.
- 6) L'adozione delle medesime procedure semplificate di acquisto, disposte con ordinanza n. 10/2020 Pg. 0129135/2020 del 11/3/2020, anche per le apparecchiature, gli impianti, le tecnologie necessarie per garantire la continuità della funzionalità dei Servizi Funebri e Cimiteriali in relazione all'aumento di domanda di servizi correlata con l'emergenza sanitaria in corso.
- 7) di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sino al termine del 3 aprile 2020 o successivo termine stabilito con atto l'emergenza sanitaria.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

